



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003769 - 04/04/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 4 APR. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PRATO
Via Pugliesi, 26
59100 Prato

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 50/2012_Processo Civile Telematico_ Trasmissione elenchi PEC

Con il quesito pervenuto in data 14 febbraio 2012 l'Ordine di Prato chiede chiarimenti sulla formazione degli elenchi di PEC presso l'amministrazione della Giustizia nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT). In particolare chiede se debba essere l'Ordine ad effettuare la comunicazione – ed in questo caso vorrebbe conoscere le modalità di trasmissione – o se possa provvedere l'iscritto autonomamente.

Dal 19 novembre 2011, in seguito all'emanazione del Regolamento recante le regole tecniche per il processo telematico (Ministero della Giustizia, D.M. 21 febbraio 2011, n. 444) e alla successiva pubblicazione delle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 34 (Ministero della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, Provv. 18 luglio 2011) la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT) è stata definitivamente sostituita in tutte le sue funzioni dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista.

Ai sensi della normativa richiamata, il Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC dei soggetti abilitati, tra i quali sono ricompresi i professionisti iscritti negli albi istituiti con legge dello Stato. Limitatamente a questi soggetti, il Registro è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 del D.L. 185/2008, da inviare, a cura degli Ordini, al Ministero della Giustizia nel rispetto delle regole tecniche e delle procedure stabilite con Provv. 18 luglio 2011 (Art. 7 D.M. 444/2011 , artt. 7 e 8 e All. 2 del Provvedimento).

La doverosità della comunicazione da parte degli Ordini è stata ulteriormente confermata dalla Nota del Ministero della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, del 19 ottobre 2011 che, sebbene sia stata indirizzata soltanto ai titolari dei punti di accesso già attivi, contiene indicazioni applicabili a tutti gli ordini professionali. La Nota contiene, in particolare, l'invito a provvedere tempestivamente al censimento ed all'inoltro degli indirizzi di Pec dei professionisti ai fini dell'avvio del regime transitorio e ricorda, altresì - con riferimento alle sedi giudiziarie dove sono già attivi i servizi di trasmissione telematica - che in mancanza degli stessi le relative comunicazioni verranno eseguite presso la cancelleria.

Per completare il quadro, ferma restando la doverosità dell'invio degli elenchi da parte degli Ordini professionali, si segnala che, a breve, sarà implementata la sezione del portale che consentirà ai

professionisti l'invio diretto dei propri dati nella qualità di ausiliari del giudice, previa autenticazione con carta nazionale dei Servizi (CNS); per il momento, invece, ogni professionista interessato può accreditarsi ai servizi telematici utilizzando esclusivamente uno punti d'accesso già attivi, elencati nella sezione apposita del portale <http://www.processotelematico.giustizia.it>, cui si rinvia per ogni altra informazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

